



MASTODONTE DEI GIOVI
Museo della Linea Ferroviaria dei Giovi

Sede: c/o Centro Servizi Culturali – V.le V. Veneto 1 – 16019 Ronco
Scivia (GE)
C.F.
Telefono 010.965.70.19
e-mail mastodontedeigiovi@libero.it

STATUTO

Art. 1

Costituzione, democraticità della struttura ed assenza del fine di lucro

1. E' costituita con sede in Ronco Scivia (Viale V. Veneto, 1) l'associazione non riconosciuta denominata Mastodonte dei Giovi di seguito detta organizzazione.
2. I contenuti e la struttura dell'organizzazione sono democratici, tutti i Soci hanno uguali diritti e doveri, e godono del pieno elettorato attivo e passivo.
3. L'organizzazione ha durata illimitata ed esclude ogni fine di lucro sia diretto che indiretto.

Art. 2

Finalità

Premessa

A Ronco Scivia nell'ottobre del 2003 è stato costituito un comitato denominato "Mastodonte dei Giovi" per avviare la realizzazione di un museo dedicato alla linea ferroviaria Genova/Torino e Genova/Milano.

Tale linea, progettata e realizzata tra il 1844 e il 1854 dallo Stato Sabauda, è stata il primo collegamento ferroviario italiano per uso civile (trasporto merci e passeggeri) ed una delle più significative opere della storia industriale italiana.

Conseguito l'obiettivo di avviare la realizzazione del museo (il Comune di Ronco Scivia ha formalizzato l'idea con la delibera n. 14 del 12/02/05), il comitato lascia l'onere di completare la realizzazione del museo ad un'organizzazione di volontariato, ritenuta più idonea per dare continuità nel tempo all'iniziativa.

Tale organizzazione si appropria anche della denominazione "Mastodonte dei Giovi" del comitato stesso.

Obiettivi

1. L'organizzazione di volontariato "Mastodonte dei Giovi" ha l'obiettivo di realizzare e gestire in Ronco Scivia un Museo della linea ferroviaria Genova/Torino e Genova/Milano. Il museo valorizzerà tutto ciò che è collegato alla storia della linea ferroviaria Genova/Torino e Genova/Milano, utilizzando le tecniche del fermodellismo e quelle multimediali per evidenziare gli aspetti ingegneristici, tecnologici, economico-sociali che più hanno caratterizzato la linea ferroviaria. Il museo porrà particolare attenzione a ciò che ha comportato in Valle Scivia la realizzazione della linea ferroviaria, con l'intento di

contribuire alla valorizzazione turistica della vallata, rivolgendosi in particolare al turismo culturale, alle scuole e agli studenti. Sarà valorizzata la cultura del treno e delle ferrovie e di quello che ad esse è legato, come la tecnologia ferroviaria, meccanica ed elettrica, i ponti, i viadotti, le gallerie, le fornaci ed anche le cooperative dei ferrovieri, le storie delle organizzazioni sindacali, dell'immigrazione bergamasca, delle guerre ecc., che costituiscono ancora oggi la principale memoria di Ronco Scrivia e dell'intera vallata. Il museo sarà quindi un riconoscimento di tutto ciò che la valle è stata a seguito delle realizzazioni ferroviarie, rivalutando il ruolo di cerniera tra il mare e la Valle Padana, tra l'Italia e il mondo, avuto durante lo sviluppo industriale italiano. L'organizzazione si prefigge altresì la realizzazione di manifestazioni collaterali, di mostre o di spettacoli e di quant'altro sarà ritenuto utile per la realizzazione e la gestione del museo della citata linea ferroviaria.

Art. 3

Aderenti, criteri di ammissione ed esclusione, gratuità delle prestazioni

1. Sono aderenti all'organizzazione quelli che sottoscrivono il presente statuto e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dal Consiglio Direttivo
2. Nella domanda di adesione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione. L'iscrizione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo.
3. Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
 - dimissioni volontarie;
 - non aver effettuato il versamento della quota associativa per almeno due anni;
 - morte;
 - indegnità deliberata dal Consiglio Direttivo; in quest'ultimo caso è ammesso ricorso all'assemblea la quale decide in via definitiva con maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.
4. Le prestazioni degli aderenti sono fornite in modo personale, spontaneo ed assolutamente gratuito, senza fini di lucro né diretto, né indiretto. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo neanche dal beneficiario. Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione.
5. E' vietata la partecipazione temporanea degli aderenti alla vita associativa.

Art.4

Diritti e obblighi degli aderenti

1. Gli aderenti hanno diritto a partecipare alle assemblee, a votare direttamente o per delega, a svolgere il lavoro preventivamente concordato e a recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
2. Gli aderenti sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto, a pagare le quote sociali e i contributi nell'ammontare fissato dall'assemblea e a prestare il lavoro preventivamente concordato.

Art. 5
Organi

1. Sono organi dell'organizzazione:
 - l'Assemblea;
 - il Consiglio Direttivo;
 - il presidente;
 - il vice presidente

Art. 6
Assemblea

1. L'assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione. Essa è presieduta dal presidente ed è convocata dal presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via straordinaria ogniqualvolta il presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano. La convocazione deve contenere il luogo e la data della riunione e l'ordine del giorno.
2. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti; in tal caso il presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.
3. In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita con la metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
4. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
5. Le deliberazioni dell'assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatto salvo quanto previsto ai successivi articoli 16 e 17.
6. L'assemblea ha i seguenti compiti:
 - eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
 - approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo;
 - approvare il bilancio preventivo;
 - approvare il bilancio consuntivo;
 - approvare o respingere le richieste di modifica allo statuto di cui al successivo articolo 16;
 - stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.

Le cariche sociali sono elettive, determinate dall'assemblea, con i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'Assemblea ordinaria.

Art. 7
Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare altri due membri, in qualità di esperti. Questi ultimi possono esprimersi con solo voto consultivo.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno tre volte all'anno e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Perché la convocazione sia valida, occorre un preavviso di almeno 12 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia consegnata a mano.

4. Il Consiglio Direttivo ha i seguenti compiti:
- Fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
 - Predisporre il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo annuale e sottoporli all'approvazione dell'assemblea;
 - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
 - Assumere il personale;
 - Eleggere il presidente e il vicepresidente;
 - Nominare il segretario;
 - Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
 - Ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Art. 8
Presidente

1. Il presidente, che è anche presidente dell'assemblea e del Consiglio Direttivo, è eletto da quest'ultimo nel suo seno a maggioranza di voti.
2. Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 12 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei precedenti articoli 6, comma 3°, e 7, comma 2°.
3. Il presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio. Convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.
4. In caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.
5. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice presidente o dal componente del Consiglio Direttivo più anziano d'età.

Art.9
Segretario

- 1 – Il segretario coadiuva il presidente e ha i seguenti compiti:
- Provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli aderenti;
 - Provvede al disbrigo della corrispondenza;
 - È responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni e degli organi collegiali (assemblea, consiglio direttivo);
 - Assiste il consiglio direttivo nella redazione del bilancio preventivo e consuntivo;
 - Provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
 - Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del consiglio direttivo;
 - È a capo del personale.

Art. 10

Gratuità e durata delle cariche

1. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Esse hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.
2. Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.

Art. 11

Risorse economiche

1. L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
 - Quote associative e contributi degli aderenti;
 - Contributi dei privati;
 - Contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche;
 - Contributi di organismi internazionali;
 - Donazioni e lasciti testamentari;
 - Rimborsi derivanti da convenzioni;
 - Entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
 - Rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
2. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo.
3. Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del presidente e del segretario.
4. E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 12

Quota sociale

1. La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'assemblea. Essa è annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
2. Gli aderenti non in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni dell'assemblea né prendere parte alle attività dell'organizzazione. Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.

Art. 13

Bilancio

1. Ogni anno devono essere redatti, a cura del consiglio direttivo, i bilanci preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci, con i *quorum* costitutivi e deliberativi dell'assemblea ordinaria.
2. Dal bilancio consuntivo, che va approvato entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.

3. Il bilancio preventivo va approvato entro il mese di dicembre dell'anno precedente.
4. L'esercizio sociale coincide con l'anno solare.

Art. 14
Modifiche allo statuto

1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno cinque aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aderenti all'organizzazione.

Art. 15
Scioglimento

1. L'organizzazione si scioglie su delibera di un'Assemblea appositamente convocata. L'Assemblea che delibera lo scioglimento vota con la presenza dei 3/5 dei soci e col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
2. In caso di scioglimento viene previsto l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione ad altre organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 16
Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia

Letto e approvato; per approvazione si allega l'elenco degli iscritti, con le relative firme.

Ronco Scrivia, 16 giugno 2005